



Comune di
Osnago

REGOLAMENTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE D'ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.09.2010.
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 26.9.2014
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2021*



**UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO**

INFO: COMUNE DI OSNAGO

Viale Rimembranze, 3 | T 039 95299.1 | F 039 9529926

E-mail: comune@osnago.net | www.osnago.net



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.L.gs 30/04/92 n. 285, modificato con D.L.gs 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e delle modifiche introdotte dal D.P.R. 610 del 16/09/1996. Sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità le insegne d'esercizio, le sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale, sia in forma fissa che temporanea.

ART. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerarsi "**insegna d'esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si differenziano in:

a) Insegne frontali: si intendono le insegne d'esercizio applicate a ridosso di una parete, generalmente nel sopraluce della vetrina.

b) Insegne a bandiera: si intendono le insegne d'esercizio sporgenti dalla parete.

c) Insegne isolate: si intendono le insegne d'esercizio con struttura autoportante appoggiate al suolo

2. E' da considerarsi "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque **nel raggio di 10 Km..** Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

3. E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "**striscione, locandina, stendardo e bandiera**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico.

9. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (display informativi, fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta;





10. Si definisce “**pubblicità itinerante**” quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili “camionposter, posterbus o altri veicoli debitamente attrezzati” dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario.

11. Nel termine generico “**altri mezzi pubblicitari**” indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi raffiguranti loghi o marchi.

12. Si definisce “**vetrofanìa**” quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei Rapporti Aereo Illuminati (RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale d'Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge.

La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell'intera vetrina.

ART. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sono regolate da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Illuminazione: L'illuminazione degli impianti potrà avvenire esclusivamente a luce indiretta, utilizzando corpi illuminanti che proiettano la loro luce dall'alto verso il basso, (ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio) la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale, sono vietate in qualsiasi modo insegne al neon.

TITOLO II

PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 4

1. **Nei territori classificati dal Piano delle Regole del PGT come:**

a) **Nuclei di antica formazione, zone residenziali o insediamenti agricoli equiparati a nuclei di antica formazione e aree agricole di valore ambientale o paesaggistico.**

In tali territori:

a) **sono ammesse solo insegne di esercizio frontali senza illuminazione o con illuminazione indiretta, insegne su tende parasole, impianti pubblicitari di servizio e targhe professionali;**

b) **le insegne frontali** possono essere collocate all'interno della luce dell'esercizio oppure, ove la conformazione della vetrina non lo consente, al di sopra con un ingombro contenuto in 70 cm di altezza dall'architrave della vetrina (comunque al di sotto delle aperture superiori) e in lunghezza non superare i limiti della vetrina. In questo caso l'insegna si dovrà integrare con l'architettura e i cromatismi della facciata. La sporgenza massima consentita dal filo muro è di 8 cm..

Sono consentiti materiali naturali e il cristallo e non possono essere realizzati in forma di scatola.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera di piccole dimensioni (MAX 0,3 mq.) in materiali naturali, solo in casi particolari e previo parere favorevole dell'U.T.C.;

c) **Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole**

Le tende parasole dovranno essere della tipologia a “capottina” ed il colore dovrà essere bianco o coloniale, (salvo prescrizioni diverse stabilite da strumenti urbanistici e comunque previo parere favorevole dell'U.T.C.;.)





Potranno essere di tipo diverso nei luoghi dove risulta impossibile l'installazione della tenda a capottina, previo parere favorevole dell'U.T.C.;

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina né avere sporgenza superiore a m. 1,30 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00;

In ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone, l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere inferiore a m. 2,20

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche:

altezza massima cm. 25 lunghezza massima non superiore ai 2/3 della larghezza totale.

Potrà inoltre essere inserito un logo. Nella tenda a capottina il logo dovrà essere previsto nella "frangia".

d) le targhe professionali sono ammesse senza illuminazione e possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 30.

Devono essere ottonate, di ottone o materiale trasparente o traslucido.

Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali;

Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

2) Nei territori classificati dal Piano delle Regole del PGT vigente come ambiti commerciali e produttivi.

In tali ambiti:

a) sono ammesse solo insegne di esercizio frontali, a bandiera, isolate, su tende parasole, impianti pubblicitari di servizio e le targhe professionali.

b) le insegne di esercizio possono essere illuminate solo con luce indiretta.

c) Le insegne d'esercizio frontali, non devono superare la superficie di 10 mq., e in altezza cm. 100. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 200 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 200 mq, fino al limite di 20 mq. La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

La sporgenza massima consentita dal filo muro è di 15 cm.

d) le insegne a bandiera devono avere un'altezza dal suolo nella parte inferiore non minore a 3 mt dalla sede stradale o dal marciapiede quando presente. L'altezza dell'insegna non deve superare 3 mt e in ogni caso non superare il filo di gronda, l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt.

L'insegna dovrà occupare almeno i due terzi dell'oggetto per limitare le dimensioni dei supporti .

Le insegne a bandiera non devono comunque in nessun caso sporgere sulla carreggiata stradale.

e) le insegne isolate sono ammesse solo sulla proprietà dell'esercizio o dell'agglomerato di esercizi commerciali. L'altezza massima consentita è di 3 mt dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 3 mc. Nel caso di esercizi plurimi le indicazioni devono essere omogenee per forma, colore e materiali. L'illuminazione se presente dovrà essere di tipo indiretto.

Sono ammessi non più di 3 pennoni per standardi o bandiere. L'altezza massima consentita è di mt. 8 dal suolo, la superficie totale delle bandiere non deve superare i 10 Mq.

Nelle sole aree di pertinenza di immobili classificati come medie e grandi strutture di vendita oppure "CENTRO COMMERCIALE" come definito dalle Leggi sul Commercio, è consentita l'installazione di un unico "Totem" . L'altezza totale dell'impianto (sostegno più mezzo pubblicitario) non potrà superare la dimensione di metri 5,00 dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 6 mc.

f) Sono consentiti i materiali naturali (materiali lapidei, legno, ecc.), l'ottone , metallo e il cristallo. Per le insegne frontali sono altresì ammessi materiali plastici.

Sono ammessi anche materiali di tipologia diversa da quelli previsti previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

g) Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole.





Le tende parasole dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici in vigore.

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina né avere sporgenza superiore a m. 1,30 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00;

in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere inferiore a m. 2,20

le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche:

altezza massima cm. 25 lunghezza massima non superiore ai 2/3 della larghezza totale.

Potrà inoltre essere inserito un logo. Nella tenda a capottina il logo dovrà essere previsto nella "frangia".

h)le targhe professionali sono ammesse senza illuminazione e possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 30.

Devono essere ottonate, di ottone o materiale trasparente o traslucido.

Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

ART. 5

METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. La dimensione degli impianti pubblicitari di cui all'artt. 3 e 4, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare "quadrato o rettangolo" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto; Qualora l'impianto pubblicitario fosse realizzato utilizzando una composizione di lettere scatolate, la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere; Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto.

Le prescrizioni tipologiche e dimensionali precisate negli articoli precedenti sono sempre valide, ad esclusione dei casi in cui diversi tipi di impianti vengano imposti dalle case madri di catene commerciali, con modelli, loghi e marchi predefiniti a livello nazionale o regionale.

Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intenda installare, impianti pubblicitari di qualsiasi tipo nel territorio del Comune di Osnago, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal Responsabile del settore competente, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora non comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.

2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda di Autorizzazione all'installazione dell'insegna in bollo all'Ufficio Tecnico Comunale contenente le seguenti indicazioni:

- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico – chilometrica - relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.





3. Alla domanda deve essere allegata:

- a) Documentazione tecnica in 3 copie [*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
 - a – planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
 - b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 10 x 15), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
 - c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
 - d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.
- [*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.
 - b) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - c) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- d) bozzetto del messaggio da esporre;

La semplice variazione del messaggio pubblicitario su impianti fissi già autorizzati è soggetta a comunicazione da presentare almeno 15 gg. Prima della modifica con gli allegati di cui al punto 2 – 3 lett. d);

La variazione del messaggio pubblicitario è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione nel caso in cui avvenga la variazione delle dimensioni e/o diversa collocazione dell'impianto pubblicitario o nel caso di variazione del Soggetto pubblicizzato;

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi.

4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola impresa, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

6. Sono soggette alla sola comunicazione, le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (max formato A4), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

7. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

8. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti titolo autorizzativo edilizio, l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, è subordinata al rilascio del relativo titolo autorizzativo edilizio.

9. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la





sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

10. Ove s'intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART. 7

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.

TITOLO III

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA PUBBLICITÀ' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

ART. 8

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costruire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte del comune, fatto salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale. e fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le cui funzioni sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

ART. 9

COLLOCAZIONE DIVIETI E LIMITI

1.

- a) Viabilità Principale e relative fasce di rispetto - SP342DIR – (VIA MILANO – VIA STATALE)

Sono consentiti esclusivamente pannelli pubblicitari montati su supporto proprio, disposti perpendicolarmente rispetto alla strada.

Gli impianti dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Pannello: larghezza cm. 150 - altezza cm. 200;
- Altezza massima dell'impianto dal piano strada cm. 380;

Tali impianti dovranno:

- Avere le caratteristiche di cui al Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;
- Nessun segnale o il suo sostegno, può associare, accostare e combinare: messaggi, cartelli e avvisi reclamistici





di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi.

Potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti pubblicitari esclusivamente in corrispondenza delle progressive chilometriche stabilite, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del vigente C.d.S , in collaborazione con l'ente proprietario della strada.

E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno e in prossimità delle cunette stradali per il deflusso delle acque meteoriche; è altresì vietata l'installazione di cartelli sulle rotatorie e sugli spartitraffico posti a separazione delle corsie di marcia.

Nel tratto di S.P. 342 dir compreso tra la rotatoria con l'intersezione di Via della Tecnica e la rotatoria con l'intersezione di Via Martiri della Liberazione, su entrambe le corsie di marcia, fatte salve le installazioni già autorizzate, è vietata la posa di nuovi cartelli stradali pubblicitari.

Per tutte le postazioni autorizzate sulla S.P. 342 dir è fatto obbligo al soggetto titolare di procedere con lo sfalcio dell'erba e alla manutenzione del verde, ove presente, per 12,5 metri a monte e a valle del cartello, almeno n. 3 volte all'anno; il mancato rispetto di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione e/o il diniego del rinnovo.

L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6 comma - del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

L'autorizzazione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico, per l'esecuzione di lavori o installazione di nuova segnaletica stradale.

E' vietata ogni altre forma di installazione di mezzi pubblicitari.

b) S.P. 55 e Strade Comunali.

E' vietata ogni forma di installazione di impianti e/o mezzi pubblicitari lungo la S.P. 55 , sulle strade comunali e relative fasce di rispetto.

2. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti pubblicitari di qualsiasi tipo lungo le strade e nelle relative fasce di rispetto nel territorio del Comune di Osnago, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte dell'U.T.C ;

3. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:

- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico – chilometrica - relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

4. Alla domanda deve essere allegata:

a) Documentazione tecnica in 3 copie [*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:

a – planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;

b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;

c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;

d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.

[*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

b) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;





- c) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- d) bozzetto del messaggio da esporre;

La semplice variazione del messaggio pubblicitario su impianti fissi già autorizzati è soggetta a comunicazione da presentare almeno 20 gg. prima della modifica con gli allegati di cui al punto 2 – 3 lett. d)

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola impresa, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

7. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (max formato A4), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

8. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

9. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi;

10. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

11. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo.

12. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

13. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 15 minuti.

14. A maggior tutela della circolazione stradale è altresì vietata la pubblicità effettuata tramite i cosiddetti "cavalletti" o locandine ovvero mezzi pubblicitari non fissi, lungo le strade e loro pertinenze.

15. E' vietata la pubblicità sulle aree verdi comunali, all'interno del centro abitato nei casi in cui non ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette aree sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada e del relativo regolamento di Attuazione.

L'accordo con lo sponsor definisce di volta in volta le dimensioni massime e le caratteristiche dei cartelli pubblicizzanti la sponsorizzazione.

16. Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.

17. Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di sei per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio





18. Al fine di perseguire il principio della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, la posa di cartelli pubblicitari prima e dopo gli accessi carrai è consentita ad una distanza metri 8(otto).

19. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti autorizzati gestiti con apposita convenzione con l'ente.

20. Per gli impianti pubblicitari già installati dovranno essere adeguati ,alle disposizioni stabilite dal presente articolo del Regolamento alla scadenza del titolo autorizzativo , in caso di variazione del messaggio pubblicitario o variazione del titolare della autorizzazione.

ART. 10

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

ART. 11

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione – se su strada Provinciale o Statale;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

TITOLO IV PUBBLICITÀ TEMPORANEE

ART. 12

PROCEDURE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei è soggetta ad autorizzazione, sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: cartelli, striscioni, locandine, stendardi;

2. Possono essere rilasciate dalla Polizia Locale autorizzazioni per l'installazione di insegne e cartelli a carattere temporaneo per periodi limitati e non superiori a 60 gg.

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) elaborato di progetto in scala 1/20 dell'insegna o cartello dove si evinca chiaramente il tipo di supporto utilizzato, i materiali utilizzati, con una rappresentazione fedele dei colori.
- b) documentazione fotografica a colori, che riprenda il punto o i punti di collocazione delle insegne
- c) planimetria con indicazione del sito;
- d) autodichiarazione per la stabilità,ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, l'eventuale corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.





5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

ART. 13 LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) STRISCIONI

la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni, spettacoli od iniziative culturali, sportive di interesse pubblico, di iniziativa privata o pubblica che non abbiano scopo di lucro;

gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, monumenti ecc..

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

Se posto su marciapiede: altezza minima dal piano marciapiede: cm 220;

L'autorizzazione può essere rilasciata unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione spettacolo o iniziativa culturale a cui si riferisce, oltre che durante i 7 giorni precedenti e 48 ore successive, per un numero massimo di 2 (due) striscioni, larghezza compatibile con la larghezza della via, comunque non superiore a cm 90, altezza massima cm 90;

b) LOCANDINE

la pubblicità effettuata mediante locandine è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni temporanee di interesse pubblico o commerciali;

Le locandine dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme del vigente C.D.S. e relativo Regolamento di esecuzione: è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, monumenti ecc..

La pubblicità effettuata da negozi ed attività commerciali in genere è consentita esclusivamente sulla proprietà del richiedente per promozioni commerciali inerenti l'attività svolta e per un massimo di 2 volte l'anno;

L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 20 giorni per numero massimo di 10 locandine ed una superficie massima per locandina di MQ. 2 .

c) STENDARDO O BANDIERA

la pubblicità effettuata mediante stendardi o bandiere è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni temporanee di interesse pubblico o commerciali;

Stendardi o bandiere dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme del vigente C.D.S. e relativo Regolamento di esecuzione: è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

La pubblicità effettuata da negozi ed attività commerciali in genere è consentita esclusivamente sulla proprietà del richiedente per promozioni commerciali inerenti l'attività svolta e per un massimo di 2 volte l'anno;

L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 20 giorni per un numero massimo di 10 ed una superficie massima per stendardo o bandiera di MQ. 2,00, con altezza massima dal piano stradale di cm 350.

d) La apposizione di segni orizzontali reclamistici è vietata su tutto il territorio comunale.

e) ALTRI IMPIANTI

Al fine di pubblicizzare particolari manifestazioni spettacoli ed attività culturali di rilevante interesse pubblico, è possibile autorizzare l'installazione di cartelli con idonea struttura di sostegno;

L'autorizzazione può essere rilasciata unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si





riferiscono, oltre che durante i 7 giorni precedenti e 48 ore successive, ed è subordinata al preventivo nulla osta della giunta comunale.

TITOLO V ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

ART.14 VOLANTINAGGIO

La pubblicità effettuata tramite la distribuzione di volantini è consentita purché il materiale pubblicitario sia consegnato direttamente alla persona o inserita nelle cassette postali.

E' vietato apporre materiale pubblicitario sulle auto in sosta.

E' vietata la distribuzione di volantini pubblicitari o altro materiale pubblicitario durante lo svolgimento del mercato settimanale, di manifestazioni, fiere, spettacoli vari.

ART. 15 PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di svolgimento di lezioni o di cerimonie in prossimità di scuole e edifici di culto.

3. La pubblicità fonica è consentita soltanto previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio incaricato.

ART. 16 PUBBLICITÀ ITINERANTE

1. La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.

2. In tutti i casi di cui ai punti a,b,c,d,e,f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

3. E' vietata la pubblicità senza specifica autorizzazione effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di 7 giorni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

ART. 17 BACHECHE

Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche con destinazione funzionale pubblica o privata a seconda della finalità del messaggio proposto. Gli esercizi commerciali potranno installare al massimo n° 2 bacheche.





In ogni caso le caratteristiche costruttive dovranno essere le seguenti:

dimensioni massime ammissibili: cm. 120 x cm. 120;

spessore massimo: cm. 10;

ubicazione: esclusivamente in adiacenza dell'esercizio professionale/ commerciale di riferimento (per finalità private) ed ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta (per finalità pubbliche);

messa in opera: "a parete" con staffe a mensola con adeguati rinforzi;

realizzazione: con materiali idonei per durezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Nei Centri Storici: sono consentite bacheche solo per:

Pubblico Spettacolo;

Organizzazioni Sindacali;

Partiti Politici;

Enti Morali a carattere Nazionale (solo presso le sedi);

dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato preverniciate color nero

per un utilizzo diverso da quello sopra descritto le bacheche dovranno essere incassate (sempreché le caratteristiche architettoniche dell'edificio interessato lo permettano).

ART. 18

SUPPORTI PER LOCANDINE PUBBLICITARIE GIORNALAI

I supporti per le locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

N° Impianti: sino ad un massimo di 2 (compatibilmente con lo spazio idoneo all'esposizione);

Materiale: Alluminio anodizzato;

Dimensioni: Larghezza max: cm 120 - Altezza max: cm 140;

La struttura deve essere rimovibile ed esposta, quindi, solo durante le ore di apertura del locale commerciale.

Ogni singola richiesta deve essere verificata dagli uffici competenti.

ART. 19

IMPIANTI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI

Potranno essere autorizzati, previo parere dell'Ufficio competente, impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili esclusivamente:

In prossimità del luogo ove sono ubicati gli stessi ed in presenza di cantieri edilizi di nuovo impianto, ristrutturazioni o restauro la posizione del cartello non dovrà interferire con la segnaletica pubblica e/o indicazioni toponomastiche e di viabilità dovranno essere posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli dovranno essere collocati nell'ambito del perimetro dell'impianto di cantiere sino ad un max di n°2 impianti per cantiere e le dimensioni massime ammissibili degli impianti sono:

-- All'interno dei centri abitati di cm 200x100;

-- Al di fuori del centro abitato ogni impianto potrà raggiungere la superficie massima di mq. 12,00;

Non necessita dell'autorizzazione comunale, l'affissione di cartelli pubblicitari per la promozione e la vendita e la locazione di immobili, alle seguenti condizioni:

Il cartello dovrà essere esclusivamente sull'immobile oggetto della vendita.

Non dovrà superare le misure di cm. 35 x 35.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 20

VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.





- Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto di cui all'art 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 8 e 9 codice della strada, se non rispondenti all'art. 1, comma 1, devono essere rimossi entro le 8 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.14.

ART. 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti ed in ogni altro caso non sanzionato dall'articolo 23 del Codice della Strada è prevista una sanzione di euro 500,00, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma b, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione ha lo scopo di privare il mezzo d'efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.

4. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del settore competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.

5. Qualora il cartello pubblicitario sia posizionato su suolo demaniale comunale o su patrimonio dell'ente, si può eseguire senza indugio la rimozione del cartello.

ART. 22 NORME FINALI ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione afferente le tipologie degli impianti pubblicitari;

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia;

3. Le eventuali modifiche delle Leggi in vigore comportano le conseguenti variazioni delle norme del presente Regolamento.





Comune di
Osnago

REGOLAMENTI COMUNALI

4. Tutti gli impianti pubblicitari dovranno essere adeguati al presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari entro i tre anni successivi all'adozione dello stesso.
5. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'esposizione delle insegne e dei cartelli pubblicitari, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 14.11.2003.
6. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.



**UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO**

INFO: COMUNE DI OSNAGO

Viale Rimembranze, 3 | T 039 95299.1 | F 039 9529926

E-mail: comune@osnago.net | www.osnago.net



Comune di
Osnago

REGOLAMENTI COMUNALI

scheda tipo n° 1-.

P **aolo Rossi** | altezza
base

La dimensione della pubblicità nell'ipotesi di lettere scatolate (come sopra) o rappresentati all'interno di una figura ovale (come sotto) , è determinata moltiplicando la base per l'altezza complessiva

| altezza
base

Impianti con cassonetto

WWW | altezza

TRIOFRYEFH BYH



UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO

INFO: COMUNE DI OSNAGO

Viale Rimembranze, 3 | T 039 95299.1 | F 039 9529926

E-mail: comune@osnago.net | www.osnago.net